

Letto, approvato e sottoscritto  
Sindaco  
F.to Avv. Pasquale Brenca

L'ASSESSORE  
F.to Geom. Franco Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Sergio Gargiulo



**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 - del T.U.E.L. n° 267/2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26 SET. 2017

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

E' stata trasmessa con lettera n. 003153, in data 26 SET. 2017, ai Sigg. Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Dalla Residenza Comunale, 2



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Sergio Gargiulo

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Comunale, 26 SET. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Sergio Gargiulo


**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 26 SET. 2017 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000) ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Sergio Gargiulo



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n° 003153

del 26 SET. 2017

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

*Copia*

N° 60 del Reg.

Data: 05/07/2017

**OGGETTO:** Indirizzo per avvio procedure di assunzioni.

L'Anno DUEMILADICIASETTE (2017), il giorno CINQUE (05) del mese di LUGLIO alle ore 17,45, nella sala delle adunanze del Comune, sotto la presidenza del Avv. Pasquale Brenca nella sua qualità di Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

PER RIUNIONE ORDINARIA (ART. 4 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE). -

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Brenca Pasquale	X		Assegnati n.: 3
Geom. Martino Franco	X		In Carica n.: 3
Sig. Amendola Leonardo		X	Presenti n.: 2
			Assenti n.: 1
			Assenti i Signori:
			Sig. Amendola Leonardo -

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U.E.L. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott. Sergio Gargiulo;

Il Presidente dichiara aperta la riunione sull'argomento ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
VISTO: si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n. 267/2000-	VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 SI ATTESTA la regolarità contabile/copertura finanziaria della spesa prevista nella presente proposta di deliberazione.
Dalla Residenza Comunale 05/07/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Sig. Ascanio MARINO [Amministrativa]	Dalla Residenza Comunale 05/07/2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA F.to Ing. Vito Brenca [Ad Interim. Finanziaria]

## La Giunta comunale

### Premesso:

Che con deliberazione n.77 del 11.06.2010 si operava la rideterminazione del fabbisogno di personale per il triennio 2010/2012, nonché la nuova dotazione organica del Comune di Aquara per l'anno 2010;

Che veniva approvato il piano triennale del fabbisogno di personale 2017//2019 e elenco annuale 2017, con deliberazione di G.c. n. 27 del 24.03.2017;

che, a seguito di tale programmazione, si procedeva ad avviare e concludere le procedure concorsuali per l'assunzione di un istruttore direttivo contabile;

che veniva approvata, con determinazione n. 01 del 11/01/2013, la graduatoria finale tutt'ora vigente, cui non si è dato corso, ad oggi, con assunzione di personale nell'area finanziaria;

Preso atto altresì della comunicazione prot. n. 1803/2017 in merito alla regolarità della spesa di personale per gli anni 2012 e seguenti;

Ritenuto che occorra investire dell'analisi del suddetto calcolo l'attuale revisore contabile a che certifichi la regolarità delle somme indicate nei prospetti e conti consuntivi;

Dato atto che comunque la spesa attuale del personale è in calo a causa del venir meno di una unità categoria C - istruttore di vigilanza- in mobilità dal 1 settembre 2017;

Considerato che ancora oggi l'ente non ha un responsabile finanziario a tempo indeterminato, ma a coprire il ruolo de quo è l'unica categoria D) interna all'ente, coadiuvata da esperto esterno con incarico di collaborazione e consulenza;

che anche la suddetta collaborazione si avvia a conclusione;

che la situazione finanziaria richiede, al fine di non bloccare definitivamente l'ente, l'individuazione di un nuovo responsabile a tempo indeterminato, capace di dare continuità all'azione amministrativa;

Rilevato che:

a) il decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 ha espressamente stabilito, all'art. 4, comma 4, che "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016".

b) l'art. 4, comma 3, del citato decreto legge n. 101 del 2013, stabilisce poi che "(...) l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza";

c) l'art. 3, comma 5ter, del decreto legge n. 90 del 2014 stabilisce a sua volta che "Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo (id est, le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno) si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101";

d) l'art. 91, comma 4, del TUEL, stabilisce che "Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo";

e) dal canto suo l'art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), prevede che "Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato ... Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico";

Atteso che sul piano giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 28 luglio 2011, n. 14) è stato poi affermato che: a) l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta; b) è stato ormai superato il tradizionale indirizzo che tendeva a preferire l'indizione di un nuovo concorso pubblico rispetto allo scorrimento di graduatorie esistenti; c) lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta la regola generale per la copertura dei posti vacanti in organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico che devono essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione di un nuovo concorso". Preminenti esigenze di interesse pubblico da ricollegare, altresì, alle particolari necessità organizzative ed alle specifiche professionalità di cui ha bisogno l'ente in quel particolare momento (cfr. art. 110 TUEL, cit.).

Considerato che da quanto sopra complessivamente riportato emerge in sintesi che:

a) la graduatoria concorsuale degli enti locali ha validità pari a tre anni (art. 91, comma 4, TUEL) e, per effetto dei più recenti interventi normativi da ultimo citati, l'efficacia di molte di esse - tra cui anche quella di specie - è stata prorogata ex lege sino al 31 dicembre 2017;

b) anche gli enti locali sono tenuti, ai fini della copertura di posti vacanti nei propri organici, a dare precedenza al meccanismo dello scorrimento della graduatoria rispetto a quelle del pubblico concorso (e la *ratio* è sempre quella legata al maggiore contenimento della spesa pubblica);

c) deve comunque sussistere una certa equivalenza tra professionalità necessaria per il posto da ricoprire e caratteristiche degli idonei presenti nella graduatorie ancora efficaci;

d) tale principio è derogabile soltanto in presenza di particolari necessità organizzative (art. 4, comma 3, decreto legge n. 101 del 2013) ad oggi non avviabile;

e) infine, il posto da ricoprire mediante scorrimento della graduatoria non può avere formato oggetto, medio tempore, di nuova istituzione o trasformazione (art. 91, comma 4, TUEL).

Preso atto che la graduatoria di cui si discute, risalente al 2013, è a tutt'oggi ancora efficace. Va infatti evidenziato che nella stessa, approvata con determina dirigenziale n. 01 del 11 gennaio 2013, avente pertanto scadenza al 31 dicembre 2017, in virtù della proroga *ex lege*, risultano attualmente ancora candidati idonei.

Rilevato per quanto concerne il requisito della necessaria equivalenza tra professionalità necessaria per il posto da ricoprire e qualificazione degli idonei attualmente collocati nella graduatoria del 2013 che:

a) la posizione è rivolta al posto di responsabile dell'area economico-finanziaria;

b) il titolo di studio richiesto è la laurea in economia e commercio o titolo equipollente;

c) i requisiti richiesti per ricoprire il posto di cui si discute sono la "specializzazione in materia di ordinamento finanziario e contabile della pubblica amministrazione locale, con particolare riferimento alla gestione delle procedure di rientro dal disavanzo di amministrazione, squilibrio economico finanziario, dissesto guidato, etc.)" e, nello specifico, la "specializzazione in materia di ordinamento finanziario e contabile della pubblica amministrazione locale";

Vista la situazione di difficoltà organizzativa e contabile dell'ente, ma anche una carenza strutturale di organico dovuta all'assenza di un titolare dell'area economico-finanziaria.

Atteso che molte delle complicazioni evidenziate dall'ente comunale appaiono dettate dall'assenza di una figura professionale adeguata (responsabile titolare dell'area economica e finanziaria) prima ancora che dalla necessità di ricorrere ad un soggetto dotato di ancor più elevata specializzazione da assumere eventualmente ex art. 110 sempre che ne ricorrano le condizioni;

Visto altresì che anche nell'ipotesi in cui l'ente si trovi in uno stato di grave dissesto finanziario, e qualora sino a quel momento l'ente stesso sia rimasto sprovvisto di un titolare dell'ufficio competente in materia economica e finanziaria, risponde senz'altro a canoni di logicità e proporzionalità dell'azione amministrativa il fatto che, prima ancora di ricorrere ad elevatissime figure professionali, l'amministrazione debba prioritariamente utilizzare graduatorie esistenti ed efficaci al cui interno si vengono a trovare soggetti comunque in possesso di sicura e comprovata idoneità funzionale e adeguata qualificazione professionale;

Evidenziato, del resto, l'uso spesso distorto ed improprio di taluni strumenti offerti dall'ordinamento quali il ricorso a professionalità esterne alla PA (cfr. art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) per ricoprire determinati settori organizzativi di enti di qualsiasi livello (statale, regionale o locale) in difetto di una congrua ponderazione delle effettive esigenze di carattere organizzativo ma, soprattutto, in assenza di una previa utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane già presenti all'interno del medesimo plesso amministrativo;

Ritenuto che la graduatoria esistente, per quanto oggetto di contestazione, mantenga la propria validità subordinatamente alle verifiche richieste al revisore contabile e al responsabile finanziario, per cui l'amministrazione ritiene solo di "di rendere noti a tutti gli interessati i giudizi che risultano pendenti" e che la sede, *sub iudice*, sarà assegnata al candidato che "dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente";

Atteso che «l'assegnazione diventerà definitiva nei confronti del vincitore in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza» sempre che il giudizio sia favorevole;

Considerato che ciò può determinare conseguenze sulla regolarità degli atti successivi che al momento devono presumersi legittimi fino a declaratoria definitiva di loro irregolarità;

Atteso che il segretario comunale attualmente in servizio presso l'ente, ha preso l'incarico solo dal 5 giugno scorso e dunque, a differenza di chi lo ha preceduto, versa nell'impossibilità materiale di avere contezza del calcolo rispetto a chi da anni ha gestito l'ufficio ragioneria e amministrativo;

Preso atto che l'intera procedura è ancora *sub iudice* e pertanto prudenzialmente occorre con trasparenza e lealtà far presente che possono determinarsi esiti, oggi, non preventivabili;

**Ritenuto** che la normativa vigente imponga di dare priorità alle graduatorie esistenti nell'ente, per reclutare personale da impiegare a tempo indeterminato al fine di soddisfare esigenze essenziali a garantire i servizi minimi;

Ritenuto di dover esprimere comunque un assenso di massima allo scorrimento della graduatoria vigente per istruttore direttivo contabile da parte del comune, sempre e comunque nel rispetto delle normative vigenti e dei regolamenti esistenti;

**Che** allo stato, la Giunta comunale intende esprimere parere favorevole all'utilizzo della graduatoria di cui in oggetto e nel contempo autorizzare lo scorrimento, se necessario;

**Visto** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000, del Responsabile del Servizio personale, così come appreso: favorevole nei limiti dell'esito positivo della verifica contabile richiesta, così come da dispositivo che segue;

**Visto** inoltre, il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio economico / finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 - comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000

**Ad unanimità** di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da presenti convenuti;

## Delibera

**Di approvare** quanto esposto in premessa quale parte integrante del presente atto e costituente altresì sua espressa motivazione;

**Di esprimersi** pertanto, favorevolmente per l'utilizzo della graduatoria, approvata con determinazione n. 1/2013 di istruttore direttivo contabile da parte del comune di **Aquara**, categoria D, posizione economica D;

**Di dare** un assenso di massima all'utilizzo, subordinando l'efficacia del presente provvedimento alle verifiche di cui, sin d'ora, s'investe il responsabile finanziario e il revisore contabile, a che accertino ed attestino la regolarità delle procedure dal punto di vista contabile;

**Di trasmettere** copia della presente deliberazione a:

- **responsabile** del personale dell'Ente;

- **responsabile** finanziario dell'Ente, per il prosieguo di competenza.

- **revisore** dei conti per il prosieguo di competenza;

**Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n° 267 / 2000 (Tuel). -

